



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **16 aprile 2024** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35689** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nata a XXX (XXX) il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Olga Perugini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taranto, al P.le Dante, n. 26

contro:

il Ministero dell'Economia e Finanza, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITO all'udienza del 16 aprile 2024, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza il Lgt. C.S. Tommaso Cuscito; non comparsa l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanza; non comparsa l'avv. Perugini per la ricorrente.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 14 febbraio 2020, la sig.ra XXX, *ut supra* rappresentata e difesa, vedova ed erede di XXX, già Appuntato scelto della Guardia di Finanza, in servizio dal 20 settembre 1991 e deceduto il 18 agosto 2015, ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 4426 (N. pos. 113793) del 12 dicembre 2018 emessa dalla Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale

(CIN) denegativa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Leucemia mieloide acuta*" che ha condotto a morte il militare, in completa adesione al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nell'adunanza n. 890 del 19 gennaio 2018, e successivamente confermato in quella n. 1321 del 18 luglio 2018 (quest'ultima, sollecitata dalla medesima Amministrazione finanziaria a seguito di specifica e documentata istanza di revisione presentata della sig.ra XXX).

2.- La ricorrente ha contestato il surriferito diniego di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della malattia ematologica insorta nel consorte deceduto, ritenendo, a suo avviso, che l'impugnato provvedimento ministeriale sia viziato da illegittimità: (i) "*...per eccesso di potere dovuto ad omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti al servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali/concausali...*" riconducibili eziologicamente alla patologia sofferta; (ii) "*...per difetto di motivazione del diniego impugnato, basato sul parere espresso dal C.V.C.S. con formula stereotipata, senza motivazione pregnante..., nonché adottato in "...violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990..."*".

Tali contestazioni troverebbero fondamento, secondo quanto argomentato, ed in estrema sintesi, sull'assoluta assenza, nei citati pareri collegiali, di alcuna "*...considerazione degli eventi di servizio che hanno caratterizzato il periodo lavorativo con dieci lunghi e gravosi anni d'imbarco...*" del militare deceduto che "*...rappresentano i fattori causali/concausali delle patologie sofferte...*".

Nello specifico, il difensore della ricorrente, dopo aver analiticamente indicato le molteplici e variegate attività e mansioni a cui è stato adibito il XXX nel corso dei 22 anni di servizio svolti nella Guardia di Finanza (servizi di sorveglianza, di pattugliamento, di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, di anticontrabbando, di contrasto alla criminalità organizzata ecc.), caratterizzati, tra l'altro, da turni diurni e notturni, da orari prolungati, nonché svolti, in alcuni periodi di tempo, in territori in cui "*...furono individuate discariche abusive e tossiche (...) con frequenti esposizioni all'amianto e alle sostanze chimiche nocive...*", ha censurato il giudizio di diniego

espresso dall'Amministrazione avendo questo valorizzato, esclusivamente, quale causa preponderante dell'infermità oncologica diagnosticata al militare "...il quadro genetico..." e non, invece, altri fattori favorenti l'insorgere della suddetta patologia come quelli riconducibili "...all'esposizione al Benzene ed all'Ossido di Etilene (I.P.A.) (...) alle emissioni dei veicoli in transito dai varchi doganali..." con cui, si sostiene, è certamente venuto in contatto, specialmente nel torno di tempo in cui prestava servizio a Palermo, Ancona e Brindisi (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo).

In relazione a quanto sopra riportato, e sulla scorta delle conclusioni medico-legali a cui, pure, è pervenuto il consulente di parte, dott. Giancarlo Toma nelle "*Osservazioni al parere sfavorevole reso nei confronti dell'istanza di dipendenza da causa di servizio prodotta dalla vedova del sig. XXX, nato il 01.05.1966 a Nociglia, deceduto il 18.08.2015 in Tricase*" (depositate in allegato al ricorso), la ricorrente ha, pertanto, conclusivamente chiesto che sia dichiarata, al solo fine della concessione del beneficio economico della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO), la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Leucemia mieloide acuta*" che ha determinato il decesso del di lei coniuge, XXX, ed insorta nel corso del suo servizio presso la Guardia di Finanza.

Infine, ha formulato, in via istruttoria, l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) finalizzata all'ottenimento di un'ulteriore valutazione medico-legale della richiesta dipendenza da causa di servizio.

3.- Con atto depositato in data 9 dicembre 2020 (poi integrato con ulteriore documentazione depositata il 13 gennaio 2021), si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, contrastando la domanda della ricorrente e confermando i contenuti e la motivazione fondanti l'impugnato provvedimento di diniego.

4.- Con memoria depositata in data 24 marzo 2021, si è costituita la Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale (CIN), chiedendo il rigetto del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

5.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza pubblica del 12

maggio 2021, questo giudice ha disposto una CTU sulla controversa questione, affidandola all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (UML), all'uopo formulando i seguenti quesiti: «...a) *Se l'infermità "leucemia mieloide acuta" che condusse a morte il sig. XXX possa riconoscersi dipendente da causa o concausa di servizio, anche in considerazione delle consulenze di parte del dott. Giancarlo Toma in data 30 aprile 2017 e 15 maggio 2018; b) nell'affermativa indicare a quale categoria di pensione fosse ascrivibile alla data del decesso...».*

6.- In data 3 novembre 2023 è stato depositato il "Parere medico-legale" reso dal CTU designato, nella sua versione definitiva - in quanto corredato anche dalle "Osservazioni alle controdeduzioni" presentate, in data 25 ottobre 2023, dal CTP, dott. Toma - ivi concludendosi nei seguenti testuali termini: "*...in risposta ai quesiti posti, considerando le relazioni del dott. Toma del 2017 e del 2018, nonché le sue controdeduzioni alla bozza peritale, analizzati i documenti in atti, valutati i fatti di causa nonché lo stato di servizio, si ritiene che l'infermità "leucemia mieloide acuta" che condusse a morte il sig. XXX NON possa riconoscersi **dipendente** da causa o concausa di servizio, di conseguenza NON ci si esprime circa la categoria di pensione ascrivibile alla data del decesso...".*

7.- All'odierna udienza di discussione, non comparso né il difensore della sig.ra XXX, né il Ministero dell'Economia e Finanza rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il Lgt. C.S. Tommaso Cuscito, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza, si è riportato integralmente alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda.

8.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso introduttivo, la ricorrente XXX, impugna la Determinazione Dirigenziale n. 4426 (N. pos. 113793) del 12 dicembre 2018 emessa dalla Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale (CIN), con cui è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*leucemia mieloide acuta*" patita dal defunto marito, XXX, ed avanzata ai fini

dell'ottenimento del conseguente trattamento pensionistico di privilegio; diniego, espresso, come illustrato in parte narrativa, in completa aderenza al giudizio reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nelle adunanze n. 890 del 19 gennaio 2018, e n. 1321 del 18 luglio 2018.

2.- Nel corso del giudizio, e su espressa richiesta della ricorrente, questo giudice ha officiato l'UML presso il Ministero della Salute, al fine di acquisire un parere medico-legale circa l'accertamento della sussistenza di un rapporto di dipendenza/interdipendenza da causa di servizio dell'infermità ematologica che ha condotto a morte il militare XXX, anche tenuto conto delle perizie del consulente di parte, dott. Giancarlo Toma, incartate al fascicolo processuale, unitamente al ricorso introduttivo.

3.- Il ricorso è infondato.

3.1- Va, preliminarmente, osservato che il giudizio espresso dall'UML aderisce, in buona sostanza, alle valutazioni effettuate dal CVCS nei verbali su richiamati e recepiti dall'impugnata determinazione dirigenziale n. 4426/2018.

3.2- Ritiene, infatti, questo giudice che il parere espresso dall'UML è pienamente condivisibile in quanto è esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista documentale e medico-legale, nonché coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale; inoltre, si palesano convincentemente argomentate le controdeduzioni relative alla consulenza di parte a firma del dott. Giancarlo Toma presentate all'esito della "bozza" di relazione del CTU.

3.3- In particolare, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono ampiamente giustificate dagli atti di causa, non essendo, invero, rilevabile nel servizio prestato dal XXX, alcun rilevante e specifico fattore eziopatogenetico cui ricondurre, anche solo sotto il profilo concausale, né tantomeno preponderante, l'insorgenza della denunciata infermità.

Questi, infatti, è giunto alla conclusione della insussistenza della dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica "*Leucemia mieloide acuta*", dopo aver esaurientemente vagliato, sotto il profilo medico-legale - ed avvalendosi del supporto di ampia e documentata letteratura scientifica - tutte le possibili cause ad oggi conosciute

e studiate a cui ricondurre, anche sotto il profilo statistico, l'insorgenza della stessa, focalizzando, in particolare, nella relazione definitiva (a cui si rinvia per gli specifici contenuti scientifici) la sua attenzione e i conseguenti approfondimenti sugli studi riguardanti “...l'esposizione a benzene nell'industria petrolchimica...” la tipologia di “...lavoratori esposti e potenzialmente esposti...”, la localizzazione dell'esposizione al benzene, i tempi della stessa, ma anche “...l'esposizione al benzene nei lavoratori urbani: monitoraggio ambientale e biologico dei vigili urbani di Roma...” (riportato, quest'ultimo quale caso-studio, ancorché anteriore al d.lgs. n. 155/2010).

L'ufficiato consulente con riferimento ai luoghi e ai reparti in cui il XXX era stato impiegato nello svolgimento del suo servizio nella Guardia di Finanza, non trascurando di considerare (come riferito nella stessa istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del 1 giugno 2017) che questi aveva effettivamente lavorato nelle città di Palermo, Ancona e Brindisi (con incarichi nel corso degli anni di: autiere, squadra volante, nucleo polizia tributaria, tutela finanza pubblica ecc.), ha operato un'analitica e puntuale analisi circa la collocazione logistica di raffinerie e impianti petrolchimici nelle aree portuali dove il militare aveva prestato servizio, addivenendo alla conclusione che non sussistono siffatti impianti in tali aree e che, anche laddove presenti nei loro pressi (per es. depositi di carburanti o stabilimenti petrolchimici e/o centrali elettriche), sono collocati a diversi chilometri di distanza.

Altrettanto convincenti sono le articolate e approfondite considerazioni espresse dal CTU in merito all'individuazione delle categorie di lavoratori maggiormente esposti alla contaminazione ambientale da benzene (addetti alla manutenzione di veicolo, attività di trasporto di carburanti, benzinai, addetti alla manifattura delle scarpe, operatori di tipografie, operatori di laboratori chimici e farmaceutici, operatori impiegati nell'industria di pesticidi, esplosivi ecc.) che presuppone, indubitabilmente, un contatto continuo, prolungato nel tempo e di particolare intensità affinché si possa ricondurre al determinismo di patologie cancerogene.

Fermo restando, in ogni caso, che non viene esclusa l'incidenza nei confronti dei “...lavoratori con esposizione occupazionale secondaria (...) che prestano la loro

attività professionale in ambienti a maggior rischio di contaminazione ambientale come vigili urbani, autisti di bus o taxi... ”.

Ma ciò che rende convincente e del tutto coerente il giudizio negativo di dipendenza da causa di servizio che qui ne occupa è, ad avviso del giudicante, la mancanza di alcun documentato fatto e/o evento di servizio (attività particolarmente gravose e specifiche) idoneo a giustificare il verificarsi (o, anche soltanto, la ricorrenza di un mero contatto occasionale) di qualsiasi fattore di rischio qualificante, sotto il profilo scientifico, ai fini dell'insorgenza causale o concausale della patologia *de qua*, come emerge, all'evidenza, dall'assenza di alcun riferimento in proposito nei “...*rapporti informativi elaborati sul conto dell'interessato...*” dall'Amministrazione di appartenenza (cfr. pagg. 15 e 16 del parere definitivo del CTU).

Né, invero, può attribuirsi rilevanza al cd. “...*resoconto dei familiari (...) del vissuto quotidiano...*” di cui riferisce la vedova del XXX, e sul quale insiste particolarmente il consulente di parte, dott. Toma, considerato che, in totale assenza di adeguata documentazione idonea a conferire valenza probatoria a quanto “soltanto” affermato, esso si appalesa privo di alcuna significatività giuridico-processuale.

Alla luce di quanto suesposto deve, quindi, ritenersi corretto il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “*Leucemia mieloide acuta*” espresso e confermato dal CVCS rispettivamente nelle adunanze del 19 gennaio 2018 e del 18 luglio 2018, nonché correttamente recepito dall'impugnata Determinazione dirigenziale n. 4426 (N. pos. 113793) del 12 dicembre 2018.

Ed invero, il giudizio espresso dal suddetto organo collegiale - ancorché in modo ben più sintetico - risulta fondato proprio sulle medesime sostanziali motivazioni espresse dall'ufficiato UML, evidenziando che “...*l'interessato non risulta aver svolto regolare servizio in siti industriali di alcun genere ed inoltre non emergono esposizioni di rilievo ad agenti potenzialmente nocivi, poiché nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività e ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, il processo neoplastico è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso...*” (cfr. pag. 2 del parere del CVCS

n. 211082018 reso nell'adunanza del 18 luglio 2018).

4.- In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso presentato dalla sig.ra XXX.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Economia e Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza che si liquidano equitativamente in € 400,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 aprile 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)